



**REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Limite di valore € 200.000,00

ID DOC:

**REG LAVORI IN ECONOMIA**

ED. 01 DEL 31/03/2010

Pag. 1 di 15

## REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Limite di valore € 200.000,00

In vigore dal:

01/04/2010

Precedenti versioni:

sostituisce il Regolamento in vigore dal 31/10/2007 (Delib. CDA n.4 del 31.10.2007 modificato con Delib. CDA n.4 del 13.07.2009)

Approvazione:

Deliberazione del C.D.A n.7 del 31.03.2010

Elaborato da:

Collaborazione Avv. Marcello Faviere

Verificato da:

Lorena Leoncini (Direttore Generale)

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI .....	3
ART. 2 - LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO .....	3
ART. 3 - CATEGORIE DI LAVORO E DEFINIZIONI .....	4
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP).....	5
ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE.....	5
ART. 6 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	5
ART. 7 - LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO .....	6
ART. 8 - PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO .....	7
ART. 9 - LETTERA DI INVITO .....	7
ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE .....	8
ART. 11 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO .....	8
ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .....	8
ART. 13 - VERBALIZZAZIONE OPERAZIONI.....	9
ART. 14 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI .....	9
ART. 15 - LAVORI D'URGENZA .....	9
ART. 16 - LAVORI DI SOMMA URGENZA.....	9
ART. 17 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE.....	10
ART. 18 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, IDONEITÀ PROFESSIONALE E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA .....	10
ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, GARANZIE E PENALI .....	11
ART. 20 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE.....	12
ART. 21 - ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO DEI LAVORI IN ECONOMIA .....	12
ART. 22 - MEZZI DI TUTELA .....	13
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE .....	13
Allegato A) .....	14
INDIVIDUAZIONE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART.125, CO. 6., D.LGS. 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni.....	14

## **ART. 1 - OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento e dal diritto comune in materia di contratti:
  - dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 125 nonché dai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici;
  - dalle disposizioni contenute nel Regolamento generale D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;
  - dalla L.R. Toscana 13 luglio 2007, n. 38;
  - dal Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, siglato in data 21.12.2007 tra associazioni imprenditoriali e associazioni di enti pubblici committenti, (recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025 del 27.12.2007) che costituisce riferimento interpretativo per le disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento approvato in applicazione al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e nel rispetto della nuova disciplina.
4. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture, si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

## **ART. 2 - LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori da eseguirsi in economia, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 , 8 e art. 204, per importi inferiori a:
  - 50.000,00 Euro in amministrazione diretta;
  - 200.000,00 a mezzo cottimo fiduciario;
  - 300.000,00 Euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi e con i limiti di cui all'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive;
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA) e degli eventuali ulteriori costi indiretti dell'intervento.
3. Nessun lavoro d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
4. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dai Piani di programmazione dei lavori, previsti dai Regolamenti aziendali e dal Contratto di Servizio e/o derivanti dalla programmazione dei Comuni associati del LODE E.V. nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.
5. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

## ART. 3 – CATEGORIE DI LAVORO E DEFINIZIONI

1. **Categorie.** Ai sensi dell'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D.Lgs. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. n. 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, di importo non superiore a 300.000,00 euro.

### 2. **Definizioni:**

**Lavoro:** è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

**Manutenzione:** è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

**Manutenzione ordinaria:** ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**Manutenzione straordinaria:** ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

**Lavori di somma urgenza:** i lavori di "somma urgenza" di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono normati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/99; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del "verbale" compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Direttore Generale o al Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, che con delibera provvede all'autorizzazione dei lavori.

Le principali categorie e sottocategorie di intervento (D.Lgs. 12.04.2006 n.163, art. 125, comma 6), sono riassunte, in via esemplificativa e non esaustiva nell' Allegato A) al presente Regolamento.



3. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

## **ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, i consiglieri delegati, il Direttore Generale, secondo i poteri a ciascuno conferiti individuano, per ciascun intervento da realizzare in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori. E' fatta salva la possibilità di individuare un Responsabile per tipologia di interventi.

2. Nel caso di esigenze imprevedute, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

## **ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE**

1. All'esecuzione dei lavori in economia, si può provvedere:

(a) per amministrazione diretta, con i seguenti limiti di importo:

- 50.000,00 Euro per lavori;

- 300.000,00 Euro per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003;

(b) per cottimo fiduciario, per interventi di importo non superiore a 200.000,00 euro, mediante affidamento ad Imprese o persone di fiducia, di accertata capacità ed idoneità in relazione all'importo, previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori ed i relativi prezzi elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico;

(c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

## **ART. 6 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando si procede in amministrazione diretta il RUP organizza i lavori senza l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale della società o di enti e/o società ad essa convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando mezzi della società o degli enti e/o società ad essa convenzionate. Sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

2. Il responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.



## **ART. 7 – LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento può procedere nel seguente modo:

### A) Affidamento diretto rivolto ad un solo soggetto esecutore:

- 1) Per lavori di importo fino a 20.000,00 Euro;
- 2) Per lavori di importo fino a 30.000,00 Euro quando si tratta di:
  - lavori complementari o simili aggiudicati con procedimento di gara ed il soggetto esecutore mantenga gli stessi prezzi e condizioni;
  - prestazioni speciali o da eseguire in regime di privatistica;
- 3) Per i lavori di importo fino a 40.000,00 Euro, quando si tratta di:
  - lavori urgenti, così come definiti dal successivo art. 15;
  - lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- 4) Per i lavori di importo fino a 200.000,00 Euro quando si tratta di lavori di somma urgenza, così come definiti dal successivo art. 12;

In ogni caso i soggetti affidatari dovranno risultare in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, e l'affidamento dovrà avvenire, ad eccezione dei lavori di cui al precedente punto IV), previa acquisizione del preventivo-offerta dichiarato congruo dal responsabile del procedimento;

Resta ferma, anche nei casi suddetti la facoltà del Responsabile del Procedimento di valutare, di volta in volta, l'opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra più soggetti esecutori, da esperirsi mediante richiesta di preventivi che potranno essere presentati, a scelta del responsabile del procedimento, tramite fax o posta informatica.

### B) Affidamento con indagine di mercato

- 1) Per i lavori di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e inferiore a 40.000,00 Euro, con indagine di mercato tra un congruo numero di imprese che, di regola, non deve essere inferiore a tre, ove presenti, in tale numero, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che potranno essere presentati, a scelta del responsabile del procedimento, tramite fax, posta informatica ovvero in busta chiusa;
- 2) Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 100.000,00 Euro, indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ove presenti in tal numero, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che potranno essere presentati, a scelta del responsabile del procedimento, tramite fax, posta informatica ovvero in busta chiusa;
- 3) Per i lavori di importo compreso fra i 100.000,00 e i 200.000,00 Euro, indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale, con richiesta di preventivi/offerte da presentarsi in busta chiusa.

2. Qualora non sia possibile predeterminare, anche ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, con sufficiente approssimazione, la quantità dei lavori da ordinare, dovranno richiedersi a non meno di cinque ditte o imprese, preventivi od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto per la conclusione dei lavori e potrà procedersi a singole

ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la ditta o impresa che ha rimesso il preventivo più conveniente.

3. Il Responsabile del Procedimento potrà individuare le imprese da consultare per l'affidamento a cottimo oltre che mediante indagini di mercato anche tramite la predisposizione di elenchi di operatori economici, istituiti dall'Azienda ai quali potranno essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Gli elenchi sono aperti e dovranno essere aggiornati con cadenza almeno annuale.

4. Nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, ciascuna impresa non potrà risultare affidataria di lavori conferiti mediante affidamento diretto per un importo complessivo superiore a 60.000,00 euro, nel corso del medesimo esercizio finanziario.

## **ART. 8 - PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Il Responsabile del Procedimento assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. Salvo maggiori cautele, il ricorso al mercato elettronico o l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art 7, lett. B) nn. 2 e 3 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet della società. Restano salvi gli adempimenti comunicativi verso l'Osservatorio - regionale ai sensi dell'art. 7, comma 8 del DLgs. 163/06 e degli art. 5 e ss. della L.R. n. 38/07.

3. Nei casi di procedure di cottimo fiduciario di cui all'art. 7 lett B n. 3) l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica avviene, di regola, in **seduta pubblica**, salvo casi di necessità ed urgenza appositamente resi noti ai partecipanti non lo rendano possibile.

## **ART. 9 - LETTERA DI INVITO**

Gli inviti di cui all'art. precedente dovranno indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) il termine di presentazione delle offerte;
- f) il periodo, in giorni, di validità delle offerte;
- g) le modalità di pagamento;
- h) l'eventuale clausola di non aggiudicazione in presenza di una unica offerta valida;
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti così come previsto dalla normativa nazionale e regionale;
- j) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti

- soggettivi richiesti, compresi quelli di idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 18;
- k) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (fissati almeno in ordine di importanza)
  - l) le penalità in caso di ritardo e il diritto della società di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
  - m) l'obbligo dell'impresa di formare, in ragione della natura ed entità dell'affidamento, il proprio personale sui rischi e le misure di sicurezza legate all'intervento affidato
  - n) le garanzie a carico dell'esecutore.
  - o) l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

## **ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE**

1. Per la gara informale, da esperirsi in tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, i tempi previsti per la presentazione dell'offerta sono i seguenti:

- A) se richiesta presentazione d'offerta in busta chiusa: non meno di 10 giorni dalla richiesta;
- B) se richiesta via telefax o posta informatica: non meno di 5 giorni dalla richiesta;
- C) in caso di lavori urgenti: non oltre due giorni dalla richiesta.

## **ART. 11 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**

1. Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 6 e ss.

## **ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è di norma seguito il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, ovvero nel caso di specialità dell'intervento indicato nel progetto, dovrà prevedere che il confronto tra le offerte avvenga non solo sul prezzo ma anche sulla riduzione dei tempi di esecuzione ovvero sulle tecniche di esecuzione o di materiali o di strumentazioni tecnologiche particolari.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione può essere demandata a funzionario/dirigente tecnicamente competente.

3. Nella valutazione della congruità delle offerte, in ragione degli importi e della natura delle prestazioni richieste, verrà prioritariamente considerato il rispetto del costo della





manodopera e degli oneri della sicurezza, sui quali non sarà in alcun caso ammesso ribasso. Verranno inoltre considerati l'utile di impresa ed i costi di gestione.

### **ART. 13 - VERBALIZZAZIONE OPERAZIONI**

1. Salvo che le informazioni da verbalizzare siano reperibili nella documentazione di gara, delle operazioni di selezione degli operatori economici e delle relative offerte è di norma redatto apposito verbale sia in presenza di sedute pubbliche che di sedute riservate.

Si applica per, quanto compatibile, l'art. 78 del D.lgs n. 163/06.

2. Nel caso di cui all'art. 16, lett. a) il verbale di negoziazione, con esplicito richiamo all'accettazione incondizionata delle clausole della lettera di invito e/o dei capitolati e fogli patti e condizioni, costituisce scrittura privata utile al perfezionamento del rapporto contrattuale.

### **ART. 14 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei cottimi fiduciari viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle persone o alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, della legge Regionale n. 38/07 e s.m.i. , e salvo quanto previsto nel caso di utilizzo di imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 sono effettuati:

- a campione per i cottimi di cui all'art. 7 lett. B) nn. 1 e 2;
- nei confronti degli aggiudicatari per i cottimi di cui all'art. 7 lett. B) n. 3.

3. Il controllo a campione avviene di regola nei confronti di un numero di imprese aggiudicatrici pari al 10% nel semestre, individuate mediante sorteggio. Tale controllo potrà avvenire in combinazione con quelli effettuati per la tenuta dell'elenco fornitori nonché per quelli effettuati per i prestatori di servizi e forniture.

### **ART. 15 - LAVORI D'URGENZA**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria nonché la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

### **ART. 16 - LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre, previa



immediata comunicazione al Dirigente o al Responsabile del competente Servizio, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente dell'Azienda che provvede all'approvazione dei lavori

5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione dell'organo competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

## **ART. 17 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro.

## **ART. 18 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, IDONEITÀ PROFESSIONALE E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

1. Publicasa S.p.A. si ispira, anche nell'affidamento a mezzo cottimi fiduciari e per quanto compatibile in ragione della natura e del volume contrattuale, a quanto previsto dal Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, siglato in data 21.12.2007 tra associazioni imprenditoriali e associazioni di enti pubblici committenti, e recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025 del 27.12.2007.

2. Ai contratti di cottimo, si applicano le disposizioni a tutela della sicurezza e regolarità del lavoro vigenti ed in particolare le norme previste dalla L.R. n. 38/2007.

Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, va allegata alla lettera di invito nonché al contratto, quale parte integrante e sostanziale, la documentazione relativa alla sicurezza prevista dall'art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e dal Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n° 81.( piano di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, DUVRI, ecc.). Nel quadro economico l'importo dei lavori deve essere distinto l'importo delle lavorazioni e quello per l'attuazione delle misure di sicurezza previste nella relativa documentazione.

3. Costituiscono cause di grave inadempimento contrattuale, anche ai fini delle comunicazioni all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, le gravi ed accertate violazioni degli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi; le gravi violazioni dei piani di sicurezza, l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria.

4. In ragione della natura e dell'importo dell'affidamento, il Responsabile del procedimento cura l'indizione di apposite riunioni di coordinamento con l'impresa

affidataria al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti sui luoghi dove si svolgerà la prestazione.

5. Nei cottimi fiduciari, compatibilmente con la natura e l'entità dell'affidamento, il responsabile del procedimento procederà alla verifica della idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo verificherà, previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva e con le modalità di cui all'art. 14, che l'affidatario sia in regola con i seguenti obblighi (se dovuti per legge):

1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

## **ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, GARANZIE E PENALI**

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia potranno essere conclusi:

A) per importi lavori inferiori a € 40.000,00 mediante scambio di corrispondenza o a mezzo verbale di negoziazione ed invio di apposito ordine sottoscritto, anche in forma disgiunta, dalle parti, previa accettazione e sottoscrizione dell'eventuale capitolato d'oneri;

B) per importi pari o superiori a € 40.000,00 e sino ai 200.000,00 mediante sottoscrizione di scrittura privata.

2. Nel contratto di cottimo dovranno risultare, come minimo:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione, incluse le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e la fornitura delle provviste e dei servizi ed il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- gli obblighi generali a carico dell'Impresa e comunque l'obbligo della stessa ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo e/o inadempimento, da accertarsi con verbale;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto con facoltà per l'azienda di provvedere di ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere il contratto di cottimo qualora il soggetto esecutore si renda inadempiente agli obblighi assunti, mediante semplice denuncia da trasmettere al soggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, incluse le cause di grave inadempienza di cui all'art. 18 comma 3;
- l'obbligo di informare la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell'impresa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

3. Le ditte esecutrici sono tenute a prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

4. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare o quando sia contenuto nell'importo di 20.000,00 euro. Per i lavori affidati con procedura



di cottimo il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione provvisoria.

5. Qualora l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del Responsabile del Procedimento provvederà ad applicare le penali previste dal contratto nonché, in caso di ripetuto e/o grave inadempimento, potrà avvalersi, previa diffida, della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno.

## **ART. 20 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE**

1. Publicasa Sp.A., ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall'invitare a gare informali, per un periodo fino a tre anni, l'appaltatore che dopo l'aggiudicazione:

- a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall'Azienda;
  - b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci, ai sensi dell'art. 18 (regolarità lavorativa);
  - c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
  - d) sia incorso nell'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;
  - e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto;
  - f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
  - g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all'appalto;
2. Si applica il comma precedente altresì nel richiedere i preventivi.

## **ART. 21 – ESECUZIONE, CONTABILITÀ' E COLLAUDO DEI LAVORI IN ECONOMIA**

1. L'esecuzione dei lavori in economia viene effettuata sotto il diretto e continuo controllo del Responsabile del Procedimento, il quale risponde direttamente al Dirigente sia per quanto riguarda la regolarità degli "ordinativi" rivolti alla impresa nel rispetto dei tempi previsti dagli atti progettuali e/o contrattuali, sia per quanto riguarda la corretta conduzione dei lavori, le risultanze finali e la regolarità dei pagamenti a favore della ditta aggiudicataria.

2. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei lavori (D.L.):

- a) per il sistema in amministrazione diretta, in apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste;
- b) per i lavori eseguiti a cottimo, il responsabile del procedimento presenta una relazione di rendiconto, unitamente alla liquidazione finale e ad atto di dichiarazione di regolare esecuzione

3 In caso di lavori di importo inferiore o pari a € 20.000,00, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Responsabile del Procedimento.



4. I certificati di regolare esecuzione di lavori di importo superiore a 20.000,00= Euro sono approvati con atto del Direttore Generale.
5. La regolare esecuzione è certificata entro 90 giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro i successivi 15 giorni. Da questa data sono restituite le eventuali cauzioni e/o ritenute di garanzia.
6. Nel caso in cui si renda necessario provvedere al collaudo tecnico e/o funzionale e/o strutturale, sarà provveduto, con apposita deliberazione degli organi competenti, alla nomina del collaudatore.
7. Per la tenuta delle scritture contabili, della disciplina delle relative annotazioni e delle rendicontazioni periodiche e finali si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 22 – MEZZI DI TUTELA**

Qualora la controparte non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto, l'Azienda si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso alla esecuzione in danno previa diffida. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n.163/2006.

Ogni controversia giudiziale sarà devoluta al foro di Firenze.

## **ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 01 Aprile 2010.

Da tale data è abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione del C.D.A. n.4 del 30.10.2007, modificato con Deliberazione del C.D.A. n. 4 del 13.07.2009



## ***Allegato A)***

### ***INDIVIDUAZIONE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART.125, CO. 6., D.LGS. 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni.***

1. Lavori di manutenzione, ripristino, riparazione, sistemazione, messa a norma e adattamento di edifici, impianti ed immobili dell'Azienda, ovvero degli immobili gestiti in concessione o per conto della proprietà e/o di altri soggetti aventi titolo, di quelli in uso alla società, ivi comprese le provviste di beni e di servizi necessarie, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, nonché ogni altro lavoro che dovesse essere effettuato con la massima tempestività al fine di garantire la perfetta efficienza e funzionalità dei beni suddetti, di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
2. Lavori indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all'Azienda o pregiudizio all'efficienza dei lavori medesimi, di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
3. Lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private e non possa esserne differita l'esecuzione, stante l'urgenza, di importo non superiore a 200.000,00 Euro;
4. Lavori di riparazione urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi naturali o straordinari, nei limiti di quanto è strettamente necessario a ripristinare la situazione preesistente e ad eliminare le situazioni di pericolo, di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
5. Interventi non programmabili in materia di sicurezza, di importo non superiore a 100.000,00 Euro;
6. Esecuzione di sondaggi ed analisi di laboratorio per indagini geognostiche e lavori necessari per la compilazione di progetti, di importo non superiore a 50.000,00 Euro;
7. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, di importo non superiore a 200.000,00 Euro;
8. Ogni altro lavoro non compreso nell'appalto, previsto come eseguibile in economia tra le somme a disposizione del progetto approvato;
9. Tutti i lavori previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, che non necessitano di progettazione esecutiva e rappresentano interventi di semplice realizzazione, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le procedure ordinarie, di importo non superiore a 200.000 Euro;
10. Sottocategorie di lavori in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria:
  - 10.01: Opere edili
    - a) Realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione.
    - b) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
    - c) Scavi e movimenti di terra.
    - d) Realizzazione di piccole strutture portanti.
    - e) Realizzazione di murature in genere.
    - f) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
    - g) Rifacimento coperture.
    - h) Piccole opere stradali o di arredo urbano.
    - i) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
    - j) Impermeabilizzazioni.
  - 10.2. OPERE DA FALEGNAME
    - a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
    - b) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.
  - 10.3. OPERE DA FABBRO
    - a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
    - b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.

**10.4. OPERE DA VETRAIO**

Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.

**10.5. OPERE DI AUTOMAZIONE**

Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).

**10.6. OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE**

a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.

b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

**10.7. OPERE DA LATTONIERE**

Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.

**10.8. OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO**

Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).

**10.9. OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI**

Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/ addolcimento, ecc.).

**10.10. OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).

24 28.11.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

**10.11. OPERE ANTINCENDIO**

a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.

b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.

**10.12. OPERE DI SICUREZZA**

a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisorie o permanenti di sicurezza.

b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.

c) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

d) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

**10.13. OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.

I lavori di manutenzione o riparazione di cui alle precedenti lettere potranno essere eseguiti con riferimento alle seguenti tipologie di beni, opere o impianti:

- **BENI IMMOBILI**

Sede sociale ed uffici, ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio della società, ovvero degli immobili gestiti in concessione o per conto della proprietà e/o di altri soggetti aventi titolo, oltre a quelli comunque in uso o su cui sono vantati diritti dalla società a qualsiasi titolo, pertinenze, compresi gli infissi ed accessori dei medesimi.

- **OPERE ED IMPIANTI**

Aree adibite a parcheggi, di sosta e a verde, reti fognanti ed impianti di depurazione - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili di proprietà e di quelli gestiti dalla società ed in generale tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere.